



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

MILAZZO

(Molo Marullo, 5 - ☎090-9281110 - ☎090-9222612 milazzo@guardiacostiera.it)

Ordinanza n. 59 /12

DISCIPLINA DELLA STAGIONE BALNEARE
Località: Milazzo (ME) – Zona: Circondario Marittimo

VISTA la legge 08.07.2003, n. 172 recante "Disposizioni per il riordino e il rilascio della nautica da diporto e del turismo nautico";
VISTO il D.Lgs. 18.07.2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli artt. 2 e 27 comma 6;
VISTO il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 - "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della navigazione da diporto";
VISTA le proprie Ordinanze n. 29/2012, 30/2012, 31/2012 e 32/2012;
VISTA il Decreto dell'Assessorato della Salute – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente in data 03 settembre 2012 recante "Prolungamento della stagione balneare per l'anno 2012";
RITENUTO necessario apportare taluni aggiornamenti alle suddette ordinanze nonché adeguarle alle disposizioni di cui al predetto Decreto;
VISTI gli articoli 16, 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
VISTI gli atti di Ufficio;

ORDINA

Articolo 1

(Durata della Stagione balneare)

Ai fini della definizione temporale di "Stagione Balneare" come citata nelle Ordinanze di questa Autorità Marittima, si dovrà far riferimento alle determinazioni emanate in materia dalla Regione Siciliana – Assessorato della Salute – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente.

Articolo 2

(Modifica dell'Ordinanza n.30/2012)

L'articolo 1 comma 1 dell'Ordinanza n. 30/2012 di questo Circondario Marittimo è modificato come segue:

"Nel corso della stagione balneare, nel Compartimento Marittimo di Milazzo, la zona di mare per una distanza di 200 metri dalla battigia delle coste pianeggianti e di 100 metri dalle coste cadenti a picco sul mare è riservata alla balneazione."

L'articolo 4 dell'Ordinanza n. 30/2012 di questo Circondario Marittimo è modificato come segue:

"Fermi restando i divieti di navigazione di cui agli articoli 1 e 2, durante la stagione balneare le unità propulse a motore nella fascia di mare sino ai 1.000 metri dalla costa, devono navigare con velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento".

Articolo 3

(Modifica dell'Ordinanza n.31/2012)

L'articolo 2 comma 1 dell'Ordinanza n. 31/2012 di questo Circondario Marittimo è modificato come segue:

"Nel Circondario Marittimo di Milazzo, agli acquascooters è VIETATO:

- 1. Navigare ad una distanza inferiore a 500 metri dalla battigia durante la stagione balneare;*
- 2. Navigare oltre 1 miglio dalla costa;*
- 3. Mantenere, durante la navigazione, una distanza inferiore a 100 metri l'uno dall'altro;*
- 4. Il trasporto di bambini di età inferiore ai 10 anni;*

5. *Evoluire all'interno dei porti e degli approdi, nei pressi delle imboccature o lungo le rotte di accesso ai porti o approdi medesimi, nonchè navigare in tutti gli specchi d'acqua dove vige divieto di navigazione ovvero eventualmente interdetti alla balneazione per motivi igienico sanitari."*

L'articolo 3 comma 3 dell'Ordinanza n. 31/2012 di questo Circondario Marittimo è modificato come segue:

"La disciplina di tale sport non può comunque essere effettuata a distanza inferiore a 500 metri dalla costa durante la stagione balneare".

L'articolo 5 punto 7 dell'Ordinanza n. 31/2012 di questo Circondario Marittimo è modificato come segue:

"La disciplina di tale sport non può comunque essere effettuata a distanza inferiore a 500 metri dalla costa durante la stagione balneare".

L'articolo 6 ultimo comma lettera f) dell'Ordinanza n. 31/2012 di questo Circondario Marittimo è modificato come segue:

"La disciplina di tale sport non può comunque essere effettuata a distanza inferiore a 500 metri dalla costa durante la stagione balneare".

L'articolo 7 comma 1 dell'Ordinanza n. 31/2012 di questo Circondario Marittimo è modificato come segue:

"L'utilizzo di propulsori acquatici predisposti per nuoto, snorkeling e per escursioni subacquee è consentito ai maggiori di anni 14, in ore diurne con condizioni meteomarine favorevoli, nonchè, ad una distanza non inferiore ai 300 metri dalla costa durante la stagione balneare".

Articolo 4

(Proroga stagione balneare)

Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto dell'Assessorato della Salute – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente in data 03 settembre 2012 recante "Prolungamento della stagione balneare per l'anno 2012", la stagione balneare per il corrente anno viene prolungata fino al 31 ottobre 2012.

Articolo 5

(Disposizioni finali e sanzioni)

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita:

- a) dall'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato;
- b) ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.Lgs. n. 171/2005;
- c) negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio e la sua diffusione/divulgazione sarà, altresì, assicurata mediante:

1. trasmissione al Comune ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
2. inserimento alla pagina "ordinanze" del sito web di questo Comando: www.milazzo.guardiacostiera.it.

Milazzo, li

28/09/2012

Il Comandante
C.F. (CP) Fabrizio COKE